

del sud, con le relative popolazioni, costituisca area di raccolta del risparmio e non di investimenti produttivi;

tale ultima incongruenza non sembra sufficientemente risolta dal vigente sistema delle incorporazioni bancarie, che punta a mantenere il marchio degli istituti acquisiti, oggettivamente finalizzato più a garantire la raccolta di risparmio che gli investimenti nel sud;

al di là delle recenti posizioni assunte dal Governatore della Banca d'Italia Antonio Fazio in difesa dell'anzidetto sistema criticato anche dal Ministro dell'economia e finanze Giulio Tremonti, appare evidente la necessità di un ruolo di vigilanza più incisivo da parte della Banca d'Italia per favorire le economie meridionali fortemente penalizzate dal più alto costo del credito a favore delle imprese e delle famiglie —:

quali iniziative normative il Governo intenda assumere per fare fronte alla crisi del settore bancario nel Mezzogiorno nell'ottica di un'autentica politica di sviluppo dell'economia meridionale. (3-01471)

* * *

FUNZIONE PUBBLICA

Interrogazione a risposta scritta:

MOLINARI. — *Al Ministro per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in base alla legge n. 675 del 31 dicembre 1996 alcuni atti dell'anagrafe e dello stato civile, per esempio stato di famiglia, certificato di residenza e altri, in possesso dei comuni possono essere rilasciati ai non diretti interessati;

sono molte le richieste che vengono presentate agli uffici comunali, ponendo funzionari e sindaci in grossa difficoltà, rispetto a quanto citato precedentemente;

si stanno ampliando i campi in cui questa fattispecie si viene a verificare, senza che per essa vi sia una specifica disciplina;

non è possibile che in un contesto di progressiva informatizzazione degli stessi servizi vi sia ancora una incertezza in merito al rilascio ai non diretti interessati —:

quali iniziative normative il Governo intenda adottare al fine di risolvere questa mancanza di chiarezza che pone le amministrazioni interessate in grossa difficoltà in merito al rilascio di atti dell'anagrafe e dello stato civile ai non diretti interessati ai sensi della legge n. 675 del 1996. (4-04130)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazioni a risposta scritta:

CENTO. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

sono noti i principi liberali dell'Unione europea sul divieto di pretesa pubblica di condizionare l'esercizio di qualunque attività professionale, imprenditoriale lavorativa;

il consiglio nazionale forense (CNF), che forma e custodisce l'albo degli avvocati cassazionisti, richiede da ciascuno degli avvocati che chiedono l'iscrizione in tale albo una tassa di ben 516 euro;

l'articolo 7 del decreto legislativo n. 382 del 23 novembre 1944 dispone, con grande rigore espressivo, che il finanziamento dei consigli degli ordini territoriali degli avvocati, tratto dai contributi annuali degli iscritti nei relativi albi, e — soprattutto — basato sull'importo complessivo delle spese « strettamente necessarie » al funzionamento di ciascuno di tali enti pubblici non economici, il successivo articolo 14 dello stesso decreto diversamente « determina annualmente il contributo dovuto dagli iscritti nell'albo »;

l'articolo 23 della Costituzione riserva alla legge l'imponibilità di prestazioni patrimoniali, ma — come è pacifico in dottrina e come ha ribadito la giurisprudenza

(tra le altre: Corte costituzionale, sentenza n. 88 del 1986) — affinché la riserva di legge sia pienamente efficace, è necessario che la legge contenga tutti gli elementi necessari all'individuazione e all'applicazione del tributo o contributo: in particolare la legge deve indicare — tra l'altro gli importi esigibili o, almeno, gli importi massimi pretendibili o — quantomeno — i principi per la determinazione oggettiva delle aliquote da applicarsi, oppure l'aliquota massima consentita;

in mancanza di una predeterminazione legale, oggettiva dell'importo, occorrerebbe almeno una determinazione negoziale, assembleare di approvazione preventiva da parte degli onerandi, come nell'assemblea annuale di ogni ordine, dei costi e della (eventualmente) diversa contribuzione, come nel caso della pretesa del consiglio nazionale forense a carico sia degli iscritti nell'albo da tale ente formato e custodito, sia — in misura diversa — degli avvocati non iscritti in tale albo;

invero, dall'epoca della *Magna Charta* i contribuenti si sono conquistati il diritto di discutere l'entità e le modalità della propria contribuzione;

il detto C.N.F., senza rendere noto preventivamente il proprio bilancio sul quale basare la previsione (e poi il consuntivo) delle spese « strettamente necessarie » al proprio funzionamento [gli ultimi bilanci resi noti con la pubblicazione sulla rivista — assai poco diffusa ed ancor meno letta — *Rassegna forense* sono addirittura quelli del 2000 (consuntivo) e del 2001 (preventivo), ma siamo quasi a fine 2002], senza che i contribuenti (iscritti nel detto albo dei cassazionisti), approvino un tale bilancio, pretende potestativamente il contributo annuo di 51,6 euro da esso stesso consiglio nazionale forense, unilateralmente determinato a carico di circa 30.000 avvocati iscritti nel predetto albo dei cassazionisti tenuto dallo stesso consiglio nazionale forense;

la pretesa di pagamento è stata finora basata sul menzionato articolo 14, secondo comma, del detto decreto legislativo lu-

gotenziale n. 382 del 23 novembre 1944, che però era stato promulgato prima della Costituzione, la quale impone il principio della riserva di legalità nell'imposizione di tributi o contributi, con indispensabile predeterminazione di importi o aliquote massime, elementi che la detta disposizione non prevede; inoltre benché l'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale n. 382 del 1944 disponga che il consiglio nazionale « determina annualmente il contributo dovuto dagli iscritti nell'albo », il consiglio nazionale forense non si limita a pretendere il detto contributo dagli iscritti nell'albo dei cassazionisti (da esso stesso tenuto), ma pretende anche un contributo annuale di 25,83 euro dai circa 110.000 iscritti negli albi degli avvocati formati e custoditi dai consigli degli ordini (territoriali) degli avvocati, non anche iscritti nell'albo dei cassazionisti;

avverso tale situazione si è apertamente ribellato l'ordine degli avvocati di Roma che, già nell'assemblea sul bilancio del 13 luglio 2001, aveva invitato il proprio consiglio ad approfondire la legittimità e — comunque — la liceità delle pretese contributive del consiglio nazionale forense con conseguente deliberazione consiliare del 20 dicembre 2001 di non « raccogliere alcun contributo a carico dei non cassazionisti ed a favore del consiglio nazionale forense » —:

quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare affinché il consiglio nazionale forense sia finanziato con soluzioni e metodi liberali condivisi dai consigli territoriali. (4-04124)

LUIGI PEPE, POTENZA, CUSUMANO, ROTUNDO, MASTELLA e OSTILLIO. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

1.850 lavoratori a tempo determinato presso il Ministero della giustizia (ex socialmente utili), dopo essere stati reclutati dalla Cassa integrazione, dalla mobilità e dalle liste di lunga disoccupazione, sono stati impiegati, da settembre 1996, per quattro anni, nei lavori socialmente utili;

la formula del LSU è certamente molto favorevole per lo Stato ma non per i lavoratori (nessun contributo, ferie e malattia non retribuite, stipendio ridotto, nessun diritto accessorio, come lavoro straordinario, buoni pasto, eccetera);

da novembre 2000, dopo lunga mobilitazione è stato agli stessi concesso, con la legge n. 242 del 18 agosto 2000, un contratto a tempo determinato di 18 mesi, prorogato per altri 8 e con scadenza 31 dicembre 2002;

nel mese di maggio 2002 il Sottosegretario alla giustizia, onorevole Giuseppe Valentino, riconoscendo l'esperienza professionale acquisita da questi lavoratori, si è impegnato, a nome del Governo, ad individuare una soluzione che porti al loro inserimento stabile all'interno dell'amministrazione della giustizia;

alla luce delle carenze strutturali e di organico dell'amministrazione della giustizia, che non consentono di raggiungere l'auspicabile obiettivo di efficienza ed efficacia, l'apporto di personale già pratico ed esperto, come spesso riconosciuto e certificato da funzionari e magistrati non può essere trascurato;

nella legge finanziaria 2003 è stata proposta una ulteriore prosecuzione del loro impiego fino al 31 dicembre 2003 —:

quali provvedimenti intenda adottare per individuare mezzi e risorse al fine di avviare un percorso legislativo che porti alla stabilizzazione dei 1.850 lavoratori a tempo determinato dell'amministrazione della giustizia e dia serenità e tranquillità alle loro famiglie. (4-04138)

* * *

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interrogazioni a risposta scritta:

PERROTTA. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

la compagnia aerea nazionale Alitalia da anni versa in una situazione finanziaria

precaria e sempre più difficile, dovendo ricorrere frequentemente ad interventi di sostegno governativi;

gli accadimenti dell'11 settembre 2001, con la conseguente precipitazione delle domande, hanno portato un sensibile peggioramento dei risultati gestionali dell'azienda, riaprendo una nuova fase di difficoltà nel trasporto aereo italiano;

in tale quadro, il gruppo Alitalia, approvando in data 22 novembre il Piano Biennale 2002-2003, ha predisposto una serie di provvedimenti di emergenza atti ad ovviare alla crisi;

attraverso la minaccia di massicci licenziamenti l'amministratore delegato del gruppo Alitalia, dottor Francesco Mengozzi, anche questa volta ha ottenuto dal Governo e dalle parti sociali il benessere ai contratti di solidarietà previsti dalla legge n. 223 del 1991, riguardo le procedure di mobilità e riduzione del personale, per ovviare agli esuberanti transitori di personale, pur non rientrando l'Alitalia nell'ambito di applicazione della predetta disciplina;

a tale critica compagine, però, non corrisponde un'adeguata politica di risanamento;

lo scorso novembre è stato annullato lo scalo Alitalia a Pechino, avallando tale decisione attraverso delle valutazioni sugli introiti tariffari del tutto arbitraria, in quanto non è normalmente ammissibile considerare non conveniente uno scalo che assicura, come da documentazioni ufficiali dell'Alitalia stessa, una media di fattore di carico pari all'80 per cento —:

se il Ministro non ritenga doveroso per il Governo, in qualità di azionista di maggioranza della compagnia, chiedere che sia svolto un monitoraggio volto a verificare gli eventuali sprechi legati ai costi di gestione generali, ai quali si tenta di far fronte annullando scali che potenzialmente sarebbero particolarmente redditizi;

se il Ministro non ritenga pretestuose le richieste del consiglio di amministrazione del Gruppo che adducono ogni re-